

parte qua, per i motivi descritti in narrativa dell'atto di impugnazione, delle statuizioni del Lodo arbitrale, così pronunciandone la revoca, riforma e/o annullamento nelle parti censurate, e, in particolare: a. dell'illegittima pronuncia di parziale accoglimento sull'azione ex art. 2041 c.c., da dichiarare in via pregiudiziale del tutto nulla per incompetenza del Collegio arbitrale in virtù del chiaro disposto di cui all'art. 9 del Contratto, per i motivi espressi al § C 2 dell'atto di impugnazione; b. della condanna della CMB, a seguito di parziale accoglimento del quesito n. IV (benché erroneamente indicato come III) formulato dalla Controparte_1 al pagamento di euro 1.029.796,49 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.. per i motivi espressi ai §§ C 3, 4, 5, 6 dell'atto di impugnazione; c. della omessa pronuncia in merito alle domande e/o eccezioni svolte dalla CMB con riguardo alla inesigibilità delle ritenute a garanzia (§ 7) ovvero al riconoscimento della rivalutazione e degli interessi sulle somme oggetto di condanna (§ 8); 2. Confermati i quesiti nn. I, II e III di cui alla I memoria nel giudizio arbitrale, (a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_1 per le ragioni di inammissibilità e/o infondatezza delle relative domande rappresentate in narrativa dell'atto di impugnazione e, per l'effetto, respingerne integralmente ogni propria domanda, istanza, pretesa; (b) confermare, pronunciando relativa condanna della [...] CP_1 il riconoscimento in favore della CMB dell'importo complessivo di € 432.475,56 di cui al punto VI del dispositivo del Lodo o del diverso importo che risulterà di giustizia, senza alcuna decurtazione per ritenute a garanzia o per partite di altro genere; (c) accertare e dichiarare, pronunciando relativa condanna della Controparte_1 che sulle somme oggetto di riconoscimento in favore della CMB da parte del Lodo arbitrale di cui al punto b) che precede sono dovuti gli interessi e la rivalutazione a decorrere dal 23.05.2013 sino all'effettivo soddisfo; (d) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 1 e 2a, accertare e dichiarare la compensazione di quanto sarà eventualmente riconosciuto dovuto in favore della CP_1 [...] con le somme maturate a credito dalla CMB di cui ai precedenti punti sub 2b e 2c. 3. condannare la Controparte_1 per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla CMB, a rimborsare e così pagare a quest'ultima: (a) la somma complessiva di € 808.629,37, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. 231/02 siccome richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.p.c., a titolo di restituzione di quanto già corrisposto dalla [...] Parte_1 in ossequio all'atto di pignoramento notificato dalla Controparte_1 (cfr. note trattazione in data 10.09.2021), nonché, (b) l'ulteriore somma di € 24.711,00, oltre interessi come sopra indicato, a titolo di restituzione di quanto già corrisposto dalla [...] Parte_1 per assolvere all'imposta di registrazione del Lodo arbitrale. 4. Con vittoria di spese e onorari della procedura arbitrale e del presente grado di giudizio”.

Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis

reiectis, per i motivi sopra esposti, in via preliminare e principale: - accertare e dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla CMB e per l'effetto rigettarla integralmente; in subordine, nel merito: - in via principale, rigettare l'impugnazione proposta dalla ^{Parte} perché del tutto infondata in fatto ed in diritto e priva dei presupposti di legge per l'accoglimento; - in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'impugnazione avversaria, limitata al capo degli interessi di mora dovuti alla CMB, accertare e dichiarare l'obbligazione della CP_1 al pagamento in favore della CMB degli interessi al solo tasso legale sull'importo di euro 297.059,19 a decorrere dalla data della domanda e cioè il 2 settembre 2019. - Con conseguente vittoria di spese, competenze ed onorari relativi a questa fase come da tariffe ministeriali vigenti”.

FATTO E DIRITTO

La vicenda trae origine dal contratto stipulato in data 15/11/2011 con cui

Parte_1

(cui era stata affidata, in data 15/6/2011, la “Realizzazione della stazione di Torre Spaccata -tratta T6A- della nuova linea C della metropolitana di Roma” da Metro C S.p.a., a sua volta contraente generale di Roma Metropolitane S.r.l.) concedeva in appalto a *Controparte_1* per l'importo complessivo di euro 1.680.000,00 (comprensivo delle lavorazioni aggiuntive di cui all'atto del 12/10/2012), le opere relative al sottosistema degli impianti civili (impianti elettrici, antintrusione, idrici, antincendio, ventilazione e condizionamento, comprese le assistenze murarie).

Con il lodo del 31/3/2021, emesso dal collegio arbitrale (con il dissenso parziale del componente designato da *Pt_1* : 1) sono state respinte, in difetto di approvazione della perizia di variante per le maggiori opere eseguite, le domande avanzate da *CP_1* (capi I, II e III) per il risarcimento del danno ed il pagamento del corrispettivo (ulteriore rispetto a quello stabilito nel contratto ed al patto aggiuntivo); 2) al contempo, è stata accolta la richiesta subordinata di *CP_1* ex art. 2041 c.c. (capo IV), con quantificazione dell'indennizzo in suo favore pari al “valore della variante” e, quindi, ad euro 1.029.796,49 oltre rivalutazione e interessi; 3) sono state inoltre accolte le domande, avanzate in via riconvenzionale da *Pt_1* di risoluzione del contratto per il grave inadempimento di *CP_1* ,

nonché di risarcimento del danno pari ad euro 297.059,19, al netto delle ritenute di garanzia (capi V e VI); 4) operata la compensazione fra le rispettive poste (capo VII), *Pt_I* stata condannata al pagamento in favore di *CP_I* della somma di euro 817.048,77, oltre interessi legali dalla pubblicazione del lodo sino al saldo.

L'attrice *Pt_I* ha impugnato il lodo, proponendo plurime censure cui ha resistito la controparte.

1. La nullità del lodo rispetto alla pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento, oltre i limiti della convenzione d'arbitrato.

L'impugnante ha innanzitutto eccepito la nullità del lodo ex art. 829, I comma n. 4 c.p.c. per “incompetenza arbitrale ex art. 2041 cc”: come già dedotto anche nel procedimento arbitrale, la clausola compromissoria ha per oggetto soltanto le “*controversie concernenti il contratto*” e non anche la domanda di ingiustificato arricchimento, che è del tutto diversa per *petitum* e *causa petendi* da quella contrattuale di pagamento dei lavori per le varianti in corso d'opera.

A. Al riguardo, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, il giudicato (in tesi) derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19598/2019 con cui, in accoglimento dell'eccezione di *Pt_I* è stata affermata la “competenza” degli arbitri, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo richiesto da *CP_I* per il pagamento dei lavori: tale pronuncia, secondo quest'ultima, deve ritenersi estesa all'accertamento del contenuto della clausola compromissoria.

In disparte l'opposta prospettazione della controparte, che afferma la natura di mero rito della sentenza (improduttiva degli effetti del giudicato), appare assorbente il rilievo secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui *Pt_I* ha eccepito il difetto di competenza) non aveva per oggetto anche la domanda di ingiustificato arricchimento bensì, pacificamente, soltanto le pretese direttamente fondate sul contratto (tanto che l'odierna attrice ha declinato ogni addebito di “incoerenza processuale” in relazione all'apparente contrasto fra le difese che la stessa ha svolto in sede giudiziale, con l'eccezione di incompetenza, e poi in quella arbitrale, con l'eccezione di “incompetenza arbitrale”).

L'affermazione, nella sentenza, dell’*“ampia portata della clausola*

compromissoria” che “*non lascia adito a dubbi sulla sua operatività nel caso in esame, essendovi controversia sul contratto, in particolare sulla sua esecuzione, interpretazione e risoluzione*”, è quindi insuscettibile di riferimento all’accertamento dell’operatività della clausola rispetto all’ingiustificato arricchimento, quale domanda che non era stata in quella sede svolta dall’opposta-odierna convenuta (e che, d’altronde, non è stata introdotta neppure con l’arbitrato ma soltanto nel corso del procedimento arbitrale).

A nulla rileva, sotto altro profilo, la deduzione di *CP_I*, secondo cui la questione di cui all’art. 2041 c.c. attiene alla “vicenda sostanziale” ed è riconducibile fra quelle in astratto deducibili: i presupposti dell’ingiustificato arricchimento sono del tutto diversi dall’azione contrattuale (v. *infra*), non costituendo pertanto un “*precedente logico, essenziale e necessario della pronuncia*” (v. Cass. n. 25745/2017) agli effetti di cui all’art. 2909 c.c..

Non sussistono, per quanto premesso, preclusioni all’esame, nel merito, del motivo (principale) di impugnazione del lodo arbitrale.

B. Dando conto del riferimento letterale a “*tutte*” le controversie “*concernenti il contratto e i suoi allegati*” (comprese “*quelle inerenti alla esistenza, validità, efficacia, esecuzione, estinzione, interpretazione, risoluzione degli stessi, nonché quelle derivanti da modificazione, integrazione dei patti contrattuali*”), il collegio ha interpretato la clausola compromissoria come devolutiva della cognizione agli arbitri delle domande fondate sull’“intero rapporto negoziale” e, quindi, anche della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.; tale interpretazione, avallata dalla pronuncia di legittimità contestualmente richiamata (Cass. 2452/2011), si fonda anche sull’art. 808 *quater* c.p.c.: secondo il collegio arbitrale, la convenzione d’arbitrato, “*nel dubbio*” interpretativo, deve ritenersi estesa a tutte le controversie che derivano “*dal rapporto*” e, quindi, non solo a quelle di natura propriamente contrattuale.

Tale ricostruzione, tuttavia, si pone in contrasto con il prevalente (e più recente, v. *infra*) orientamento di legittimità, secondo cui “*la compromissione in arbitri delle controversie relative all'esecuzione del contratto non comprende di*

per sé le controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa, in quanto diverse per causa petendi e per petitum, riguardando entrambe diritti cd. eterodeterminati, per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi” (Cass. 18567/2011); più in generale, secondo quanto da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, “la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto” (Cass. n. 31350/2022; v. anche Cass. 2145/2025).

In altri termini, il riferimento a “*tutte le controversie in materia di esecuzione del contratto*” non è argomento letterale pertinente, ai fini dell'estensione della clausola compromissoria alle azioni che non si fondano sul contratto; gli elementi costitutivi dell'azione di ingiustificato arricchimento, d'altronde, prescindono del tutto dal “contratto” o dal “rapporto”, trovando in esso un mero presupposto di fatto.

In ogni caso, va poi considerato, come dedotto dall'attrice, che il richiamo al canone ermeneutico di cui all'art. 808 *quater* c.p.c. presuppone pur sempre la ricorrenza di una condizione di “*dubbio*”.

Nella specie, per contro, non risulta individuato (nel lodo ma neanche negli atti processuali) alcun elemento in fatto (neppure in ragione del comportamento delle parti) che sia idoneo a configurare l'incertezza interpretativa, dovendosi ribadire che è di per sé priva di dubbio l'espressione “*esecuzione del contratto*”: quest'ultima (salvo diversa ed espressa volontà delle parti) non è riferibile alle azioni diverse da quelle che trovano fondamento nel rapporto negoziale (Cass. cit.).

C. In conclusione, il motivo di impugnazione è fondato e va accolto.

Il lodo è nullo, in relazione al capo IV, che riguarda l'arricchimento senza

giusta causa, nonché, correlativamente, con riguardo al capo VII, in cui è stata applicata la compensazione fra le reciproche poste attive/passive, quali parti che sono pacificamente scindibili (v. Cass. 19604/2020) rispetto alle ulteriori decisioni (non oggetto di impugnazione in questa sede, salvo *infra*).

2. Gli ulteriori motivi di impugnazione ex artt. 829, I comma nn. 5 e 11 e III comma c.p.c., con riguardo alla domanda di arricchimento senza giusta causa; la domanda restitutoria conseguente alla nullità parziale del lodo.

L'attrice ha eccepito la nullità del lodo anche per la contrarietà all'ordine pubblico (ex art. 829, III comma c.p.c.), in relazione all'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2041 c.c., nonché (ex art. 829, I comma nn. 5 e 11 c.p.c.): a) “per l'omessa e/o apparente motivazione, per illogicità manifesta, insanabile contrasto, per errore di fatto quanto alla ritenuta sussistenza di un arricchimento della CMB e/o di Metro C”; b) per “l'omessa e/o apparente motivazione, per illogicità manifesta, insanabile contrasto, in merito all'adottato riconoscimento dell'indennizzo pur all'esito della reiezione della domanda contrattuale poiché non provata”; c) per “l'omessa e/o apparente motivazione, per illogicità manifesta, insanabile contrasto, per errore di fatto quanto alla ritenuta sussistenza di un impoverimento della SERIT”. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tali doglianze in quanto funzionali, di fatto, alla contestazione dell'accertamento peritale e alla revisione nel merito della decisione degli arbitri, al di fuori dei motivi di impugnazione tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c..

I motivi di nullità che attengono alla decisione della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., tuttavia, restano assorbiti dall'accoglimento di quello, avente carattere preliminare, di cui all'art. 829, I comma n. 3 c.p.c.; inoltre, in ipotesi, come nella specie, di “inesistenza”/nullità del lodo arbitrale “*perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso*”, resta “*precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la potestas decidendi degli arbitri*” (cfr. Cass. 19604/2020).

Alla prima udienza, l'attrice ha documentato i pagamenti sostenuti (all'esito del rigetto dell'istanza di inibitoria) ed ha avanzato espressa domanda di

restituzione: (a) della somma di euro 808.629,37, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma IV c.p.c., che è stata corrisposta in forza dell'atto di pignoramento; (b) dell'ulteriore somma di euro 24.711,00, oltre interessi nella medesima misura, che è stata versata per l'imposta di registrazione del lodo arbitrale.

Trattandosi di spese documentate, non vi sono ragioni ostative (d'altronde non evidenziate dalla convenuta) all'accoglimento della domanda restitutoria, in conseguenza della pronuncia di nullità parziale del lodo arbitrale, per la somma complessiva di euro 833.340,37, oltre interessi come da domanda.

3. I motivi di impugnazione non attinenti alla decisione sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

Vanno infine esaminati i motivi di nullità del lodo, avanzati dall'attrice con riguardo alla decisione delle domande dalla medesima proposte.

A. Il collegio arbitrale ha accolto la domanda di risarcimento del danno nei limiti di euro 432.475,56 (per il recupero delle spese di assistenza muraria, per gli oneri di guardiania "ribaltati" da Metro C, per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei difetti esecutivi); ha però detratto, dall'importo dovuto alla cooperativa **Pt_I** la somma di euro 135.416,46 "da essa trattenuto a garanzia della corretta esecuzione dell'opera".

Secondo l'attrice, il lodo è nullo, sul punto, per l'omessa pronuncia sull'eccezione di inesigibilità del credito relativo alle ritenute di garanzia (ex art. 829, I comma n. 12 c.p.c.) o per la motivazione carente o contraddittoria (ex art. 829, I comma nn. 5 e 11 c.p.c.): gli arbitri hanno escluso la pretesa restitutoria di **CP_I**, salvo poi effettuare comunque la detrazione del corrispondente importo.

Il collegio arbitrale, infatti, ha respinto la domanda di **CP_I**, poiché lo svincolo delle ritenute a garanzia era contrattualmente subordinato (ex art. 7) alla presentazione della polizza fideiussoria ovvero alla positiva collaudazione dell'opera: nella specie, "è accertato che **CP_I** non abbia presentato valida polizza fideiussoria ed è accertata la risoluzione per inadempimento in danno della stessa"; infatti, **Pt_I** ha dovuto sostenere i costi di ripristino al cui

soddisfacimento “erano sin dall’origine destinate le somme trattenute in garanzia”, di talché “nessuna pretesa restitutoria di dette somme può essere avanzata da **CP_1**”. A fronte di tali premesse, gli arbitri hanno poi proseguito con la “quantificazione delle somme trattenute in garanzia da CMB e che devono essere scomutate da quanto riconosciuto alla stessa in accoglimento della domanda riconvenzionale”.

Ciò posto, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia, di cui all’art. 829, I comma n. 12 c.p.c., poiché l’esame dell’eccezione di “inesigibilità” del credito è implicita nelle ragioni del rigetto della domanda restitutoria di **CP_1**; per altro verso, non sussiste la nullità di cui all’art. 829, I comma n. 11 c.p.c., poiché non vi è contrasto fra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo (v. Cass. n. 291/2021).

La contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, infine, “*non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (Cass. cit.).

Nella specie, a dispetto dell’apparente contraddizione nella motivazione, risulta evidente che il mancato scorporo delle ritenute, preteso da **Pt_1** si risolve nell’indebita duplicazione delle poste risarcitorie; infatti, la funzione delle “ritenute” (che, come dedotto dalla convenuta, deve ritenersi esaurita con la “cessazione” del rapporto) è quella di assicurare il ristoro dei danni conseguenti all’inadempimento dell’appaltatrice, ma tali danni sono proprio quelli già riconosciuti nei più ampi e specifici termini sopra rammentati: essi riguardano il recupero delle spese di assistenza muraria, gli oneri di guardiania “ribaltati” da Metro C, il completamento dei lavori e l’eliminazione dei difetti esecutivi.

Va quindi esclusa anche la nullità di cui all’art. 829, I comma n. 5 c.p.c. (in rapporto all’art. 823 n. 5 c.p.c.), risultando corretta la decurtazione, dalla somma di euro 432.475,56 (per il ristoro del danno complessivamente subito), dell’importo di euro 135.416,46 “trattenuto a garanzia della corretta esecuzione dell’opera” (quale somma pacificamente residua rispetto al pagamento del

corrispettivo contrattualmente dovuto).

B. Con riferimento alla somma di euro 297.059,19 (risultante dalla differenza di euro 432.475,56 -euro 135.416,46), l'attrice ha eccepito la nullità del lodo per l'omessa pronuncia, ex art. 829, I comma n. 12 c.p.c., in ordine alla "domanda di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione sulle somme oggetto di condanna".

La doglianza è fondata, non constando alcun riferimento, nella decisione arbitrale, alla domanda di applicazione degli accessori; questi ultimi, peraltro, vanno comunque riconosciuti, poiché anche l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.

Anche il capo VI del lodo, pertanto, risulta parzialmente nullo: sulla somma di euro 297.059,19 competono la rivalutazione (secondo gli indici Istat) e gli interessi compensativi (sulle somme rivalutate anno per anno). La decorrenza può essere fissata al 23/5/2013, come da richiesta dell'attrice (in base alla contabilità finale dei lavori, comunque successiva ai singoli esborsi sostenuti), sino alla pubblicazione del lodo in data 31/3/2021: sulla somma di euro 24.266,39 così calcolata, competono (per il tempo successivo) i soli interessi legali sino al soddisfo.

4. La disciplina delle spese nel lodo e nel presente giudizio.

Nulla è stato dalle parti dedotto in ordine alla regolazione delle spese peritali e legali contenuta nel lodo impugnato.

Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, tuttavia, *"trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, I comma c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. effetto espansivo interno) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite"* (Cass. n. 20399/2017).

Dovendo le spese essere regolate in base all'esito finale della lite, si

provvede pertanto come da dispositivo; la liquidazione, secondo i parametri di cui (alle tabelle nella specie applicabili) del D.M. 55/2014, tiene conto dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara la nullità del lodo arbitrale in relazione ai capi IV e VII e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Pt_1* della somma di euro 833.340,37, oltre interessi come da domanda; dichiara altresì la nullità parziale del capo VI, condannando *Controparte_1* al pagamento in favore di [...] *Parte_1* della somma di euro 24.266,39, oltre interessi legali sino al soddisfo; in riforma dei capi VIII e IX, pone a carico di *Controparte_1* le spese peritali e legali, queste ultime liquidate in euro 12.000,00 oltre spese generali ed accessori;
- condanna *Controparte_1* alla refusione in favore di [...] *Parte_1* delle spese del presente giudizio che, in difetto di notula, liquida in euro 2.556,00 per esborsi ed euro 18.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma il giorno 26/2/2026

Il Consigliere est.
dott. Paolo Bonofiglio

Il Presidente
dott. Nicola Saracino